



Città di Legnano

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 36 DEL 17-09-2020

OGGETTO

TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

L'anno Duemilaventi addì Diciassette del mese di Settembre alle ore 12:30, in Legnano, nella Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Cristiana Cirelli, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica, prot. n. 12033 del 2 agosto 2019, con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Enzo Marino

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per la provvisoria gestione del Comune di Legnano

Premesso che, con i commi dal 639 al 718 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da :

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Richiamata la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) che, all'art. 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI.

Evidenziato che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha confermato la vigenza delle disposizioni relative alla disciplina TARI, contenute nella richiamata legge di stabilità 2014 dai commi 641 a 668.

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non sono detenute o occupate in via esclusiva.

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono immobili o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Visti, in particolare, i commi seguenti dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 riferiti alla disciplina della TARI:

- c. 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- c. 651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- c. 652. *(così modificato dall'art. 1, comma 1093 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145)* Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- c. 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- c. 660. Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso *“la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*.

Dato atto che, a decorrere dall'esercizio in corso, è previsto che le tariffe TARI vengano determinate secondo le disposizioni previste da ARERA con propria deliberazione n. 443/2019 e seguenti, applicando il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR).

Visto l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, come convertito in legge, il quale ha differito al 30 settembre il termine per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020, calcolato con metodo MTR, e la conseguente determinazione delle tariffe previsto art. 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013.

Dato atto che, in ragione delle riconosciute difficoltà applicative del MTR ARERA, il legislatore, con l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 come convertito in legge, ha previsto per l'anno 2020 la possibilità di scegliere fra due diverse procedure per l'approvazione delle tariffe TARI:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, sulla base del Piano Economico Finanziario redatto secondo il disposto del nuovo MTR ARERA, da approvarsi entro il 30 settembre p.v. con le relative tariffe TARI;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, confermando, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per il 2020 e provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020 calcolato col metodo MTR indicato da ARERA; l'eventuale conguaglio tra costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può in tal caso essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Riscontrate la complessità e le perduranti incertezze applicative che caratterizzano il nuovo MTR ARERA, finalizzato alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020.

Dato atto che il soggetto gestore del servizio ha provveduto ad elaborare e trasmettere informalmente una bozza di PEF "grezzo", sul quale sono ancora in corso le necessarie attività di analisi preliminare finalizzate alla sua comprensione e validazione, mentre risultano ancora da predisporre gli ulteriori documenti a corredo.

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra riportate e per la specifica situazione dell'ente, di avvalersi dell'opzione prevista dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, confermando la vigenza delle tariffe 2019, fatta salva la necessità di approvare il PEF 2020 con il metodo MTR indicato da ARERA entro il prossimo 31 dicembre 2020.

Considerato che, nell'anno 2019, il Consiglio Comunale non ha provveduto ad approvare, entro il termine ultimo di legge, il PEF e le Tariffe TARI, per cui sono state automaticamente prorogate le tariffe 2018, inferiori a quelle che sarebbero derivate dal PEF 2019, in seguito approvato come documento a sé stante.

Richiamata pertanto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/02/2018, di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2018, a cui si fa espresso rinvio.

Riscontrato che il disposto del comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 prevede il conguaglio tra costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, da recuperarsi in un massimo di tre anni, mentre nel caso di specie, occorre necessariamente fare riferimento ai costi del PEF 2018 in quanto risultano di fatto prorogate le tariffe di tale annualità.

Dato atto che, riguardo alla problematica di cui al punto precedente, è stata inoltrata, in data 10 luglio u.s., apposita informativa ad ARERA, evidenziando che, secondo logica, l'eventuale conguaglio deve essere determinato confrontando i costi del PEF 2020 con quelli del PEF 2018.

Riscontrato che, con l'applicazione del disposto del comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, i costi del servizio relativi all'eventuale conguaglio da recuperare negli esercizi successivi potrebbero restare a carico dell'esercizio 2020.

Reputato quindi opportuno vincolare prudenzialmente una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile pari a € 500.000,00, pari alla differenza tra i costi del PEF 2018 e quelli della prima bozza di PEF grezzo 2020, di cui € 288.000 relativi alla differenza tra i costi del PEF 2018 ed i costi del PEF 2019 (approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 18.04.2019, convalidata con deliberazione CST n. 1 del 19.07.2019).

Richiamata la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 5 maggio 2020 che, alla luce delle conseguenze dell'emergenza da Covid-19 che ha determinato e continua a determinare gravi criticità di tipo occupazionale ed economico

sull'intero tessuto sociale, prevede una serie di misure urgenti da applicare alla TARI, sia a carattere obbligatorio che facoltativo, al fine di tutelare gli utenti del servizio, sia riguardo le utenze domestiche che quelle non domestiche.

Vista pertanto la necessità di prevedere le seguenti riduzioni delle tariffe TARI:

- (coefficienti kd) in misura proporzionale ai giorni di sospensione dell'attività per le utenze, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo alla tabella 1a dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione obbligatoria, e la successiva riapertura, e già riaperte alla data del 5 maggio 2020;
 - riconoscimento d'ufficio della riduzione della parte variabile della tariffa rifiuti (coefficienti kd) in misura forfettaria del 25% per le utenze, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo alla tabella 1b dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione obbligatoria, e non riaperte alla data del 5 maggio 2020;
 - riconoscimento, su istanza dell'interessato, della riduzione della parte variabile della tariffa rifiuti (coefficienti kd) in misura proporzionale ai giorni di sospensione dell'attività per le utenze, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo alla tabella 2 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020, che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ma la cui attività potrebbe risultare essere stata sospesa parzialmente o totalmente, anche per periodi di durata diversa, a seguito dei provvedimenti governativi richiamati nella motivazione della citata delibera ARERA (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti);
 - riconoscimento d'ufficio della riduzione della tari giornaliera concessionarie di plateatico mercatale in misura forfettaria del 25%, per le utenze di cui alle categorie 16 (banchi di mercato beni durevoli) e 29 (banchi di mercato);
- utenze domestiche:
- riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 della delibera ARERA, n. 158/2020, su istanza dell'interessato (art. 4), di un'agevolazione tariffaria consistente nella decurtazione dell'intera quota variabile della tariffa alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico.

Vista la necessità, ai sensi dell'art. 34 del vigente Regolamento TARI, di prevedere il pagamento della TARI in numero tre rate con scadenza 2 novembre, 30 novembre e 31 dicembre p.v., con possibilità di pagamento dell'intero importo entro il 30 novembre 2020, salvo successivo conguaglio, al fine di consentire l'introito dei relativi importi entro fine esercizio, evitando o, comunque, limitando in

tal modo un futuro, significativo incremento della quota da accantonare a Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre dello stesso anno, termine stabilito dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

- Rilevato utenze non domestiche (art. 1 deliberazione ARERA n. 158/2020): riconoscimento d'ufficio della riduzione della parte variabile della tariffa rifiuti che occorre provvedere all'inserimento della delibera di approvazione delle tariffe entro il termine perentorio del 31 ottobre nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Dato atto che:

- con determina dirigenziale n. 2 del 08/01/2020 è stato affidato l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tributi alla sig.ra Daniela Paganini, la quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il Dirigente del Settore Economico Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegati alla presente.

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità dell'atto, allegato.

Visto lo statuto comunale.

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente.

Visto il vigente Regolamento TARI.

Vista la legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in legge n. 68/2014.

Visto il D.L. 18/2020, come convertito in legge n. 27/2020.

Visto il D.L. 34/2020, come convertito in legge n. 77/2020.

Viste le deliberazioni ARERA n. 443/2019 e seguenti.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di avvalersi dell'opzione prevista dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI vigenti per l'anno 2019 che, richiamato quanto in premessa, risultano le medesime applicate nel 2018 e nel 2019 a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.02.2018, di cui ai seguenti prospetti:

UTENZE DOMESTICHE		€/mq fissa	€/nucleo
1	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 1	€ 0,901462	€ 41,629008
2	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 2	€ 1,059216	€ 74,932218
3	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 3	€ 1,183167	€ 89,502369
4	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 4	€ 1,284583	€ 99,909617
5	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 5	€ 1,385996	€ 120,724126
6	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 6 e oltre	€ 1,464874	€ 141,538624

UTENZE NON DOMESTICHE		€/mq fissa	€/mq variabile	€/mq totale
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,868510	€ 0,525466	€ 1,393976
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	€ 0,933649	€ 0,560714	€ 1,494363
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	€ 1,302764	€ 0,785000	€ 2,087764
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 1,780445	€ 1,078173	€ 2,858618
05	STABILIMENTI BALNEARI	€ 1,142502	€ 0,664092	€ 1,806594
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 1,107350	€ 0,676061	€ 1,783411
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 3,560888	€ 2,154744	€ 5,715632
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 2,344975	€ 1,422612	€ 3,767587
09	CASE DI CURA E RIPOSO	€ 2,171274	€ 1,313673	€ 3,484947
10	OSPEDALI	€ 2,323262	€ 1,411388	€ 3,734650
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	€ 3,300335	€ 1,994540	€ 5,294875
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	€ 1,324477	€ 0,805821	€ 2,130298
13	NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	€ 3,061495	€ 1,850345	€ 4,911840
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 3,908293	€ 2,367800	€ 6,276093
15	NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	€ 1,802157	€ 1,090982	€ 2,893139
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	€ 3,988793	€ 2,327025	€ 6,315818
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	€ 3,213486	€ 1,941660	€ 5,155146
18	ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	€ 2,236411	€ 1,358530	€ 3,594941
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 2,366689	€ 1,433826	€ 3,800515
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 1,954147	€ 1,121428	€ 3,075575
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 1,628456	€ 1,001275	€ 2,629731
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	€ 12,093991	€ 7,316517	€ 19,410508
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	€ 10,530674	€ 6,372915	€ 16,903589
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	€ 8,598241	€ 5,197018	€ 13,795259
25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	€ 5,992713	€ 3,631825	€ 9,624538
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 5,667023	€ 3,428344	€ 9,095367
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	€ 15,568035	€ 9,413587	€ 24,981622
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	€ 5,949291	€ 3,596580	€ 9,545871
29	BANCHI DI MERCATO	€ 15,507544	€ 9,062883	€ 24,570427
30	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	€ 4,147131	€ 2,511999	€ 6,659130

3. Di dare atto che le tariffe così fissate hanno efficacia dal 1 gennaio 2020.

4. Di determinare, ai sensi del vigente Regolamento del tributo, i seguenti limiti massimi per le agevolazioni relative a:
- riciclo dei rifiuti da parte delle imprese, ai sensi art. 25, comma 5, nella misura di complessivi Euro 40.000;
 - insediamento di nuove attività industriali e/o ampliamento di quelle esistenti e relativi magazzini e depositi, situate nelle aree individuate nel Documento di Piano come Ambiti di trasformazione, da parte di imprese, ai sensi art. 27, comma 5 ter), nella misura di complessivi Euro 4.000;
 - dismissione di slot machines ed altri apparecchi con vincita in denaro, ai sensi art. 27, comma 5 bis, nella misura di complessivi Euro 1.000;
- dando atto che, in caso di presentazione di istanze di importo complessivo superiore ai predetti limiti, le agevolazioni concesse verranno conseguentemente riproporzionate.
5. Di fissare in numero tre le rate per il pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2020 (oltre a successivo conguaglio ai sensi di quanto previsto dal successivo punto 14), come segue:
- 1a rata - entro il 2 novembre 2020;
 - 2a rata - entro il 30 novembre 2020;
 - 3a rata - entro il 31 dicembre 2020,
- consentendo il pagamento dell'intera somma in unica rata entro il 30 novembre 2020.
6. Di prevedere, in considerazione degli effetti dell'emergenza Covid 19 ed ai sensi delle previsioni della deliberazione ARERA n. 158 del 05.05.2020, le seguenti riduzioni delle tariffe TARI:
- utenze non domestiche (art. 1 deliberazione ARERA n. 158/2020):
 - riconoscimento d'ufficio della riduzione della parte variabile della tariffa rifiuti (coefficienti kd) in misura proporzionale ai giorni di sospensione dell'attività per le utenze, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo alla tabella 1a dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione obbligatoria, e la successiva riapertura, e già riaperte alla data del 5 maggio 2020;
 - riconoscimento d'ufficio della riduzione della parte variabile della tariffa rifiuti (coefficienti kd) in misura forfettaria del 25% per le utenze, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo alla tabella 1b dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione obbligatoria, e non riaperte alla data del 5 maggio 2020;
 - riconoscimento, su istanza dell'interessato, della riduzione della parte variabile della tariffa rifiuti (coefficienti kd) in misura proporzionale ai giorni di sospensione dell'attività per le utenze, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo alla tabella 2 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020, che non

risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ma la cui attività potrebbe risultare essere stata sospesa parzialmente o totalmente, anche per periodi di durata diversa, a seguito dei provvedimenti governativi richiamati nella motivazione della citata delibera ARERA (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti);

- riconoscimento d'ufficio della riduzione della tari giornaliera concessionarie di plateatico mercatale in misura forfettaria del 25%, per le utenze di cui alle categorie 16 (banchi di mercato beni durevoli) e 29 (banchi di mercato);

- utenze domestiche:

- riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 della delibera ARERA, n. 158/2020, su istanza dell'interessato (art. 4), di un'agevolazione tariffaria consistente nella decurtazione dell'intera quota variabile della tariffa alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico.

2. Di dare atto che la spesa derivante dall'applicazione delle predette misure, ammontante a presunti € 100.000 per le utenze non domestiche ed € 18.000 per le utenze domestiche, risulta prevista a Bilancio di previsione 2020-2022 nell'apposito fondo stanziato al cap. 74100501, per cui si provvederà in seguito ad adottare apposita variazione di bilancio in conseguenza di una più precisa quantificazione degli oneri relativi.
3. Di vincolare prudenzialmente una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile pari a € 500.000,00, pari alla differenza tra i costi del PEF 2018 e quelli della bozza di PEF grezzo 2020, di cui € 288.000 relativi alla differenza tra i costi del PEF 2018 ed i costi del PEF 2019 (approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 18.04.2019, convalidata con deliberazione CST n. 1 del 19.07.2019).
4. Di procedere alla più ampia diffusione dell'informazione a mezzo pubblicazione sul sito comunale e/o altre forme di comunicazione incentivate dalla Determinazione 444/2019 R/RIF, al fine di permettere agli interessati la presentazione delle istanze entro il 31 dicembre 2020 al fine di beneficiare dell'agevolazione TARI.
5. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011.
6. Di dare atto che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga, per il 2020 entro il 16 novembre e purché il

Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno.

7. Di dare atto che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.
8. Di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione sull'apposito sito Internet della presente deliberazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.
9. Di dare atto che entro il termine di legge del 31 dicembre 2020 occorrerà provvedere alla approvazione del PEF per l'anno 2020, calcolato secondo il metodo MTR indicato da ARERA, provvedendo altresì a ripartire l'eventuale conguaglio tra costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2018 in un massimo di tre anni, a decorrere dal 2021, in considerazione del fatto che le tariffe 2020 risultano essere quelle vigenti nel 2018, come determinate sulla base dei costi previsti nel relativo PEF e come comunicato ad ARERA con nota del 10 luglio u.s., fatte salve diverse indicazioni da parte di ARERA o altri organi preposti.
10. Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Successivamente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per la provvisoria gestione del Comune di Legnano

Al fine di consentire, in considerazione dell'approssimarsi della fine dell'esercizio, l'immediato avvio delle attività relative alla riscossione della TARI.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Cristiana Cirelli

Il Segretario Generale
Dott. Enzo Marino

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Il Segretario Generale
Dott. Enzo Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 29 settembre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

Legnano, 23/09/2020

Il Segretario Generale
Dott. Enzo Marino